

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3332

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, POLI BORTONE, VALENSISE, RUBINACCI, ALPINI, MITOLO,
MARTINAT, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE**

Presentata l'8 novembre 1988

Modifica delle norme concernenti l'oggetto delle vincite offerte dai concorsi e operazioni a premio collegati alla vendita di prodotti commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di modifica dell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, come sostituito dall'articolo 2 della legge sul lotto — n. 585 del 15 luglio 1950 — intende adeguare il suddetto articolo a necessità nuove, legate alla società d'oggi e segnatamente a quel mondo femminile che ha scelto il lavoro casalingo e per la famiglia, ovvero ha responsabilità di gestione familiare, in aggiunta al lavoro esterno.

Nell'intendimento di favorire le occasioni di risparmio, anche modeste, che possono essere collegate all'attività di scelte e di acquisti delle casalinghe, appaiono meritevoli di attenzione quegli orientamenti promozionali del settore commerciale che prevedono sconti corrisposti ai consumatori sotto forma di

« bollini-premio » equivalenti a « bollini-risparmio » la cui raccolta abilita alla successiva formazione di contratti assicurativi in diversi rami. Tali raccolte interessano, ovviamente, il mondo delle casalinghe che, sulla base di bollini-premio possono avviare la stipula personale di contratti di assicurazione nelle forme di legge.

Perché ciò sia possibile è necessaria la modifica che si propone all'articolo 51 del regio decreto-legge citato, prevedendo che a colui che acquista possono essere rilasciati bollini-premio-risparmio, e successivamente utilizzati per ottenere da società di assicurazioni convenzionate con organismi della distribuzione commerciale, la stipula di contratti nei diversi rami dell'attività assicurativa.

Essendovi la disponibilità da parte di alcuni enti ad impostare un nuovo modello di programma pensionistico che andrebbe, ovviamente, ad interessare proprio la categoria delle donne casalinghe, e che sarebbe agganciabile ad operazioni a premio predisposte in punti vendita preventivamente identificati e concordati con aziende o cooperative di produzione e distribuzione, relativamente a prodotti dei generi più svariati, anche se prevalentemente alimentari e di drogheria, si fa presente il grande interesse rivestito da questa ipotesi che consisterebbe nella possibilità:

a) di erogare gratuitamente « bolli » che, riuniti su apposite tessere nominative, assumerebbero all'atto del completamento delle tessere un valore convenzionalmente predeterminato di *coupon* utilizzabile per dare inizio ad un programma pensionistico presso la società di assicurazione convenzionata con l'a-

zienda o cooperativa promotrice dell'iniziativa;

b) la prosecuzione del programma sia mediante il successivo versamento di analoghe tessere, sia mediante eventuale integrazione in denaro;

c) la personalizzazione inequivocabile dell'operazione-pensione tramite l'obbligatorietà, sin dall'inizio, dei dati di identificazione sulla tessera e della vidimazione del punto vendita che rilascia la medesima.

Per ottenere che tale ipotesi diventi una realtà, invitiamo gli onorevoli colleghi a voler considerare la giustezza di questa proposta che offre alle donne casalinghe una seria e costruttiva possibilità di pensionamento autonomo, legato proprio alla quotidiana conduzione della casa ed alla gestione del bilancio familiare e proponiamo, pertanto, di modificare il disposto della legge sul lotto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, come sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — 1. I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto nel primo comma dell'articolo 50 per i premi consistenti in biglietti delle lotterie o in giuocate del lotto, e la possibile equivalenza con quote concordate con società di assicurazione le quali, secondo quanto previsto dalla propria normativa, impostino con tali quote un programma pensionistico nei diversi rami dell'attività assicurativa ».